## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2013 DEL CONSIGLIO

## del 7 novembre 2017

che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (¹), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE stabilisce che il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi è di norma tenuto al pagamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
- (2) A norma dell'articolo 199 bis, paragrafo 1, lettera g) della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri possono stabilire che il soggetto tenuto al pagamento dell'IVA per le prestazioni di servizi di telecomunicazione sia il soggetto passivo nei cui confronti è effettuata la prestazione (meccanismo di inversione contabile). I Paesi Bassi non si avvalgono di tale opzione.
- (3) Sono stati recentemente scoperti casi di frode nel settore dei servizi di telecomunicazione nei Paesi Bassi. Di conseguenza, i Paesi Bassi intenderebbero introdurre il meccanismo di inversione contabile nelle prestazioni nazionali di servizi di telecomunicazione.
- (4) A norma dell'articolo 199 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, è possibile applicare solo fino al 31 dicembre 2018 il meccanismo di inversione contabile e il periodo minimo di applicazione è di due anni. Poiché la condizione del periodo minimo di applicazione non può essere soddisfatta, i Paesi Bassi non possono applicare l'inversione contabile sulla base dell'articolo 199 bis, paragrafo 1, lettera g), di tale direttiva.
- (5) Di conseguenza, con lettera protocollata presso la Commissione l'11 luglio 2017, i Paesi Bassi hanno chiesto una deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE per essere autorizzati ad applicare il meccanismo di inversione contabile alle prestazioni di servizi di telecomunicazione sulla base dell'articolo 395 di tale direttiva.
- (6) In conformità dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 5 settembre 2017, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dai Paesi Bassi. Con lettera del 6 settembre 2017 la Commissione ha comunicato ai Paesi Bassi che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (7) Obiettivo della deroga richiesta è prevenire le frodi IVA nel settore dei servizi di telecomunicazione. Sebbene le prestazioni di servizi di telecomunicazione siano suscettibili di frode e siano oggetto di attento monitoraggio, i Paesi Bassi hanno recentemente individuato sistemi di scambi fraudolenti nei minuti di chiamata e riguardanti diversi operatori inadempienti e imprese cuscinetto. Queste operazioni hanno generato perdite significative di gettito fiscale.
- (8) Sulla base delle informazioni comunicate dai Paesi Bassi, i metodi convenzionali di individuazione e prevenzione delle frodi non sono efficaci, in quanto i servizi in questione sono erogati a partire da paesi terzi e non sono menzionati in nessun registro né elenco. I pagamenti avvengono attraverso piattaforme di pagamento collegate a conti bancari esterni all'Unione, il che rende più difficile individuare le transazioni e impossibile ottenere informazioni dalle banche. I Paesi Bassi sottolineano che senza il meccanismo dell'inversione contabile per i servizi in questione la perdita di gettito aumenterà in modo esponenziale.
- (9) I Paesi Bassi dovrebbero quindi essere autorizzati ad applicare il meccanismo di inversione contabile alle prestazioni di servizi di telecomunicazione fino al 31 dicembre 2018.
- (10) La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

<sup>(1)</sup> GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1.